

LA DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";
- VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1 *quater*, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTA l'O.M. 60 del 10/07/2020 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTA l'O.M. 112 del 06/05/2022 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il nuovo inserimento, l'aggiornamento e il trasferimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTA l'O.M. 88 del 16/05/2024 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, il nuovo inserimento, l'aggiornamento e il trasferimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente e del personale educativo nelle istituzioni scolastiche statali;
- PRESO ATTO delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 8 commi 8 e 9 dell'OM 88/2024 da parte dei Dirigenti Scolastici che hanno effettuato i controlli ai fini della convalida delle posizioni ovvero ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante;
- VISTO l'art. 9, comma 1, della sopracitata O.M. 88, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;

DECRETA



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

Per i motivi citati in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito di quest'Ufficio <https://treviso.istruzioneveneto.gov.it/> le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Treviso –posto comune e sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, le graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le graduatorie relative ai posti educazione motoria alla primaria, valevoli per l'a. s. 2025/2026.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale 88/2024, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli utili per l'insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate all'Ordinanza medesima.

I Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Treviso vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie d'istituto di II e III fascia per quanto di rispettiva competenza.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIM nella sezione Istanze on Line. Gli allegati elenchi sono parte integrante del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente.

La Dirigente
Barbara Sardella

*documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esse connesse*

- All'Albo
- Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Treviso
- Alle OO.SS. della scuola